

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2809

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, SACCONI, SALERNO, TRAPPOLI, COLUCCI, SODANO

Presentata il 17 aprile 1985

Concessione di mutui con garanzie statali alle imprese italiane creditrici nei confronti di enti pubblici e società libiche morose

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione dello Stato verso le imprese italiane che operano sui mercati internazionali. In questo quadro si ritiene opportuno non abbandonare a se stesse le aziende colpite dal rischio di aver esportato in paesi che, per ragioni politiche, rendono inesigibili, almeno nel breve periodo, crediti maturati verso di essi da imprese italiane che per queste ragioni, pur essendo economicamente sane, si avviano verso il collasso finanziario per la carenza di liquidità e per gli oneri finanziari conseguenti agli insoluti di pagamento. Le difficili condizioni della finanza pubblica non consentono interventi di adeguato sostegno ma certamente un provvedimento come quello proposto anzitutto per gli insoluti della Libia non comporta in via teorica oneri rilevanti

per la finanza pubblica, specialmente se si vorrà dare la priorità alle imprese che vantano crediti per forniture strettamente commerciali rispetto a quelle che le vantano per forniture militari.

Gli insoluti di pagamento di aziende italiane nei confronti della Libia, limitatamente ai crediti da forniture commerciali è valutabile intorno ai 300 milioni di dollari (di questa cifra 170-200 milioni riguardano forniture militari ed 80-100 milioni forniture strettamente commerciali).

I crediti relativi alle forniture commerciali si riferiscono a beni finiti e strumentali e ai relativi connessi lavori di installazione che, come è noto, non hanno potuto beneficiare dell'operazione di *bantex*, di cui al protocollo italo-libico del 31 luglio 1984.

Tali crediti fanno capo a circa 70 aziende in grandissima maggioranza di piccole e medie dimensioni che nonostante le perdite subite, continuano in molti casi ad operare, anche se con difficoltà, con il mercato libero.

Pur esistendo naturali differenziazioni di situazioni tra le imprese coinvolte, un largo numero di aziende — proprio a causa dell'elevata esposizione nei confronti di quel paese — incontra crescenti difficoltà finanziarie sul piano interno, con il rischio anche imminente di irreversibili crisi aziendali con consistente perdita di numerosi posti di lavoro. In alcuni

casi l'evento si è purtroppo verificato (fallimento, amministrazione controllata, ecc).

In relazione a questi casi di particolare gravità, si giustifica un intervento governativo specifico a carattere straordinario che comporterebbe oneri limitati, eventuali e comunque differiti nel tempo.

Si tratterebbe cioè di prevedere soltanto — secondo lo schema di provvedimento ipotizzato a parte — la concessione della garanzia dello Stato a copertura del rischio di mancato rimborso di capitale ed interessi su mutui che le imprese beneficiarie del provvedimento avranno contratto con enti creditizi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le piccole e medie imprese industriali che, al 31 dicembre 1984, risultavano creditrici nei confronti di enti pubblici e società libiche morose a seguito del mancato pagamento di forniture non militari di beni e servizi eseguiti regolarmente come da contratto e non coperte da garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), possono richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione della garanzia dello Stato a copertura del rischio di mancato rimborso del capitale e degli interessi sui mutui che saranno contratti con enti creditizi. La garanzia statale è concessa a condizione che:

1) l'impresa creditrice documenti l'avvenuto regolare adempimento dei propri obblighi contrattuali verso la controparte libica;

2) l'entità del mutuo sia al massimo pari al valore dei crediti impagati e comunque non superiore a 6 miliardi di lire;

3) la durata del mutuo sia superiore a sei anni, di cui almeno uno di preammortamento, ed il tasso di interesse sia al massimo pari al tasso di riferimento vigente al momento della stipula.

Sono considerate piccole e medie imprese industriali quelle che soddisfano i requisiti dimensionali per l'ottenimento degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.

ART. 2.

Le modalità per la concessione della garanzia dello Stato sono definite dal Mi-

nistro del tesoro con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli oneri derivanti dalle garanzie, per non più di cento miliardi per ciascuno dei prossimi tre anni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.